

SCHEMA MODIFICHE - REGOLAMENTO TARI 2023

Delibera di C.C. 4 del 02/03/2023

TESTO REGOLAMENTO 2022	PROPOSTA di MODIFICA	NUOVO TESTO REGOLAMENTO 2023
<p>ART. 16 - VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO</p> <p>1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto delle disposizioni stabilite dall'Autorità, ai fini della necessaria procedura di validazione. La relazione sui costi sostenuti è redatta dal Settore Ambiente del Comune, sulla scorta dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio e dagli altri uffici interessati, che verrà trasmessa al Settore Finanziario del Comune per la sua approvazione entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe.</p> <p>2. La valutazione economica del servizio comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">il programma degli eventuali investimenti necessari;il piano finanziario degli investimenti;la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;le risorse finanziarie necessarie per le esigenze del servizio, nonché i costi sostenuti nell'anno di riferimento. <p>Alla valutazione economica del servizio deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">il modello gestionale ed organizzativo;i livelli di qualità del servizio;la ricognizione degli impianti esistenti;indicazione degli scostamenti relativi ad indicatori significativi dello svolgimento del servizio, che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.	<p>Si cassa integralmente l'art. 16, e si sostituisce con un nuovo testo, al fine di renderlo conforme a quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successivi provvedimenti attuativi</p>	<p>ART. 16 – VALUTAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone ed aggiorna il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e successivi provvedimenti attuativi e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.</p> <p>2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:</p> <ul style="list-style-type: none">a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. <p>3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.</p>

		<p>Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.</p> <p>4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.</p>
<p>ART. 17 COMMA 6.</p> <p>A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p>	<p>Si cassa il testo del comma 6 dell'art 17, e si sostituisce con il seguente testo:</p> <p>Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:</p> <p>a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;</p> <p>b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;</p> <p>c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;</p> <p>d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.</p>	<p>ART. 17 COMMA 6.</p> <p>Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:</p> <p>a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;</p> <p>b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;</p> <p>c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;</p> <p>d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.</p>
<p>ART. 17 COMMA 7</p> <p>I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p>Si cassa il comma 7 dell'art. 17</p>	<p>ART. 17 COMMA 7</p> <p>Art. 17 Comma 7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>
<p>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Pellezzano, in attuazione delle modifiche introdotte della Legge 160/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni di cui alla D.Lgs 116/2020, quali normative abrogative della I.U.C., così come introdotta con</p>	<p>Si inserisce un nuovo comma all'articolo 1, denominato comma 3, così scritto:</p> <p>Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, razione temporis vigente, nel rispetto della disciplina</p>	<p>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Pellezzano, in attuazione delle modifiche introdotte della Legge 160/2019 e sue successive modificazioni ed integrazioni di cui alla D.Lgs 116/2020, quali normative abrogative della I.U.C., così come introdotta con</p>

<p>l'art. 1, co. 639 della L. 147/13 e sue successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle disposizioni di delega normativa a favore dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – A.RE.RA, di cui alla legge 205 del 2017, con espresso riferimento alle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti di cui all'ultima delibera n. 15/2022, ad integrazione della riforma del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), conferendo piena attuazione ai principi della potestà tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sue ii e mm..</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.</p>	<p>l'art. 1, co. 639 della L. 147/13 e sue successive modificazioni ed integrazioni; nonché delle disposizioni di delega normativa a favore dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – A.RE.RA, di cui alla legge 205 del 2017, con espresso riferimento alle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti di cui all'ultima delibera n. 15/2022, ad integrazione della riforma del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), conferendo piena attuazione ai principi della potestà tributaria ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e sue ii e mm..</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamenti Comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p> <p>3. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, razione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.</p>
<p>art. 15. comma 3</p> <p>Le tariffe del tributo sono approvate annualmente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.</p>	<p>Il comma 3 dell'articolo 15 viene cassato, e sostituito con il seguente nuovo comma 3:</p> <p>I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.</p>	<p>ART. 15 COMMA 3</p> <p>I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.</p>

<p>Art. 11 - AGEVOLZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI</p> <p>Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.</p>	<p>L'art. 11 è cassato ,e sostituito dal nuovo articolo 11 così riscritto:</p> <p>ART. 11 - USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.</p> <p>3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea</p>	<p>ART. 11 - USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO</p> <p>1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno due anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 9 del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.</p> <p>3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante</p>
---	--	--

	documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.	l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.
ART 12. COMMA 6 L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.	Il comma non rinvia più al successivo comma 7, ma al nuovo articolo 13 bis	ART 12. COMMA 6 L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo 13 bis.
ART. 12 COMMA 7 Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.	Si cassa il comma 7 dell'articolo 12.	ART. 12 COMMA 7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
ART. 11 COMMA 3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.	Si adegua il termine indicato al comma 3 dell'art. 11 da 5 anni a 2 anni	ART. 11 COMMA 3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
ART. 13 COMMA 3 La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente	Al comma 3 dell'art. 13 si rinvia ai fini della rendicontazione a quanto disposto dal nuovo articolo 13 bis	ART. 13 COMMA 3 La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente,

<p>che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>		<p>in base alle procedure descritte dall'art. 13 bis</p>
	<p>Si inserisce un nuovo articolo, denominato "ART. 13 BIS - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE"</p> <p>Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o 	<p>ART. 13 BIS - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.</p> <p>2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; - il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; - i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; - i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; - i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o

	<p>riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p>	<p>riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; - i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p>
<p>ART. 7 - FORMALITA' DICHIARATIVE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</p> <p>1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro trenta (30) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici;</p> <p>2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:</p> <p>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;</p> <p>b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;</p> <p>c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente, e l'indirizzo di posta elettronica certificata, salvo disponibilità di recapito elettronico messo a disposizione dal comune;</p> <p>d) i dati identificativi dell'utenza:</p>	<p>L'art. 7 viene cassato, e sostituito da una nuova versione dello stesso, denominata "ART. 7 - DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE AI FINI TARI", così scritta:</p> <p>1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684</p> <p>2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:</p>	<p>ART. 7 - DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE AI FINI TARI</p> <p>1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684</p> <p>2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:</p> <p>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta</p>

<p>indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;</p> <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.</p> <p>3. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.</p> <p>4. Le informazioni di cui al precedente comma 4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.</p> <p>5. Le circostanze previste dagli articoli 4 e 5 devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini del primo del presente articolo del presente regolamento.</p> <p>6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da</p>	<p>a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta</p> <p>b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; • per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA; <p>c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;</p> <p>d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati • per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO; <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.</p> <p>3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</p> <p>a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio</p> <p>b) il codice utente e il codice utenza</p> <p>c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio</p> <p>4. I contribuenti interessati a ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico (in sostituzione dell'avviso cartaceo) possono fare richiesta - esclusivamente tramite posta elettronica o PEC - ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pellezzano.s a.it e ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa. it, con riscontro di avvenuta protocollazione; alla mail andrà necessariamente allegato il documento di riconoscimento, riportando nel corpo del testo il recapito elettronico da utilizzare e il codice fiscale dell'intestatario del tributo.</p>	<p>b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; • per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA; <p>c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;</p> <p>d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati • per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO; <p>e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.</p> <p>3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:</p> <p>a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio</p> <p>b) il codice utente e il codice utenza</p> <p>c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio</p> <p>4. I contribuenti interessati a ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico (in sostituzione dell'avviso cartaceo) possono fare richiesta - esclusivamente tramite posta elettronica o PEC - ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pellezzano.s a.it e ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa. it, con riscontro di avvenuta protocollazione; alla mail andrà necessariamente allegato il documento di riconoscimento, riportando nel corpo del testo il recapito elettronico da utilizzare e il codice fiscale dell'intestatario del tributo.</p>
---	---	---

<p>documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.</p> <p>7. I contribuenti interessati a ricevere l'avviso di pagamento in formato elettronico (in sostituzione dell'avviso cartaceo) possono fare richiesta - esclusivamente tramite posta elettronica o PEC - ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pellezzano.s a.it e ufficio.tributi@comune.pellezzano.sa. it, con riscontro di avvenuta protocollazione; alla mail andrà necessariamente allegato il documento di riconoscimento, riportando nel corpo del testo il recapito elettronico da utilizzare e il codice fiscale dell'intestatario del tributo.</p>		
<p>ART 32 COMMA 6</p> <p>6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.</p>	<p>Si cassa il comma 6 dell'articolo 32</p>	<p>ART 32 COMMA 6</p> <p>6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.</p>
	<p>Si inserisce un nuovo articolo denominato "ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]", il cui comma" a)" è così scritto:</p> <p>Per l'anno 2023 è prevista una riduzione del 25% per quei nuclei familiari nei quale vi sia un nuovo nato nell'anno in corso. La riduzione va richiesta entro il 10 gennaio 2024, allegando alla domanda l'atto di nascita, ed è applicabile esclusivamente all'utenza TARI relativa al nucleo familiare di appartenenza del nascituro. La riduzione è cumulativa con altre misure previste nel presente regolamento. Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>	<p>ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]</p> <p>a) Per l'anno 2023 è prevista una riduzione del 25% per quei nuclei familiari nei quale vi sia un nuovo nato nell'anno in corso. La riduzione va richiesta entro il 10 gennaio 2024, allegando alla domanda l'atto di nascita, ed è applicabile esclusivamente all'utenza TARI relativa al nucleo familiare di appartenenza del nascituro. La riduzione è cumulativa con altre misure previste nel presente regolamento. Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>

	<p>Si inserisce un nuovo articolo denominato “ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]”, il cui comma “b)” è così scritto:</p> <p>Per l’anno 2023 è prevista una riduzione del 50% per le nuove attività commerciali e produttive (sottocategorie 1, 2, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27 dell’Allegato B del presente regolamento), che inizino la propria attività sul territorio di Pellezzano nell’anno in corso. La riduzione va richiesta contestualmente alla denuncia TARI, ed è applicabile esclusivamente alle nuove attività che abbiano inizio e sede fisica presso il territorio comunale.</p> <p>La riduzione non si applica in maniera retroattiva e nei casi di accertamento dell’Ente per violazione di omessa denuncia.</p> <p>La riduzione è cumulativa con altre misure previste nel presente regolamento.</p> <p>Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>	<p>ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]</p> <p>b. Per l’anno 2023 è prevista una riduzione del 50% per le nuove attività commerciali e produttive (sottocategorie 1, 2, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27 dell’Allegato B del presente regolamento), che inizino la propria attività sul territorio di Pellezzano nell’anno in corso. La riduzione va richiesta contestualmente alla denuncia TARI, ed è applicabile esclusivamente alle nuove attività che abbiano inizio e sede fisica presso il territorio comunale.</p> <p>La riduzione non si applica in maniera retroattiva e nei casi di accertamento dell’Ente per violazione di omessa denuncia.</p> <p>La riduzione è cumulativa con altre misure previste nel presente regolamento.</p> <p>Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>
	<p>Si inserisce un nuovo articolo denominato “ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]”, il cui comma “c)” è così scritto:</p> <p>Per l’anno 2023 è prevista una riduzione del 10% per gli esercizi commerciali e le attività ricomprese nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, punti di gioco (art. 38 dl 223/2006); - Bar e simili; ristoranti e simili; - edicole; - circoli privati; <p>che ai sensi delle normative vigenti hanno diritto all’installazione di apparecchi e congegni elettronici e/o informatici definiti comunemente “Slot”, di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., e che nell’anno in corso non installano o disinstallano la strumentazione in oggetto.</p> <p>La richiesta della riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento del tributo, e</p>	<p>ART. 25 BIS – RIDUZIONI 2023 [ART. 1, COMMA 660, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013]</p> <p>c. Per l’anno 2023 è prevista una riduzione del 10% per gli esercizi commerciali e le attività ricomprese nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, punti di gioco (art. 38 dl 223/2006); - Bar e simili; ristoranti e simili; - edicole; - circoli privati; <p>che ai sensi delle normative vigenti hanno diritto all’installazione di apparecchi e congegni elettronici e/o informatici definiti comunemente “Slot”, di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S., e che nell’anno in corso non installano o disinstallano la strumentazione in oggetto.</p> <p>La richiesta della riduzione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento del tributo, e viene concessa previa esposizione nei locali dell’attività dell’adesivo fornito dall’Amministrazione recante la</p>

	<p>viene concessa previa esposizione nei locali dell'attività dell'adesivo fornito dall'Amministrazione recante la scritta "Locale FREE SLOT - Questa attività dice no alla Ludopatia" Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>	<p>scritta "Locale FREE SLOT - Questa attività dice no alla Ludopatia" Ogni anno la Giunta può prorogare la misura, e modificarne termini, condizioni e modalità di erogazione.</p>
	<p>Si inserisce un nuovo articolo denominato "ART. 25 TER – RIDUZIONE PER CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE" così scritto:</p> <p>Per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 17 della L. 19 agosto 2016, n. 166, al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedano gratuitamente tali beni agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, una riduzione tariffaria pari a € 0,5 per ogni chilogrammo di alimento donato. La pesatura del conferito avverrà attraverso idonea documentazione conforme a quanto previsto dalla L.166/2016, nonché dovranno essere dichiarate le quantità totali annue di alimenti donati, con doppia dichiarazione (donatore/ricevente). In ogni caso, l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla presentazione annuale di apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla donazione, unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La Giunta può prorogare annualmente la misura.</p>	<p>ART. 25 TER – RIDUZIONE PER CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE</p> <p>Per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 17 della L. 19 agosto 2016, n. 166, al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedano gratuitamente tali beni agli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D. Lgs. 117/2017, una riduzione tariffaria pari a € 0,5 per ogni chilogrammo di alimento donato. La pesatura del conferito avverrà attraverso idonea documentazione conforme a quanto previsto dalla L.166/2016, nonché dovranno essere dichiarate le quantità totali annue di alimenti donati, con doppia dichiarazione (donatore/ricevente). In ogni caso, l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 25% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla presentazione annuale di apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla donazione, unitamente alla documentazione richiesta.</p> <p>La Giunta può prorogare annualmente la misura.</p>
	<p>Si inserisce un nuovo articolo denominato "ART. 25 QUATER - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI" così scritto:</p> <p>Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.</p>	<p>ART. 25 QUATER - CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</p> <p>Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.</p>